

N. 00295/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio di Marsia, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. sig. Sandro Fiocco e dal medesimo anche in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Sandulli, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via Scarfoglio, N. 33;

contro

Comune di Tagliacozzo in persona del Sindaco p.t.,
Amministrazione Separata della Montagna "Curio" di Roccacerro, in persona del vice presidente sig. Giuseppe Iacomomini,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Renato Simone, con domicilio eletto presso avv. Eleonora Gentileschi in Civita Di Bagno (Aq), via Marsicana N. 53;

nei confronti di

Nello Sarrocco, in proprio e quale presidente dell'Associazione proprietari di

immobili di Marsia, rappresentati e difesi dall'avv. Eleuterio Simonelli, con domicilio eletto presso l'avv. Emilio Bafile in L'Aquila, via dei Peligni 7;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Soc. Marsia a r.l., in persona dell'amministratore unico dott. Cristiano di Giovanpaolo, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Recchia, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via Colle Pretara 31/F;

ad opponendum

Consorzio Stradale di Marsia, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Simone, con domicilio eletto presso avv. Eleonora Gentileschi in Civita Di Bagno (Aq), via Marsicana N. 53;

per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 25 SETTEMBRE 2009
CON LA QUALE E' STATO COSTITUITO IL CONSORZIO STRADALE
PERMANENTE DEGLI UTENTI DELLA RETE VIARIA DEL CENTRO
TURISTICO DI MARSIA, CON OGNI ATTO COMUNQUE CONNESSO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti e gli atti di intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Alberto Tramaglino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti premettono:

- il 29 ottobre 1961 Marsia s.p.a. acquistò dall'Amministrazione Separata della montagna "Curio", previa sdemanializzazione, 103 ettari di terreno già appartenenti al demanio civico della frazione Roccacerro per la realizzazione di un centro turistico denominato "Marsia", da dotare di abitazioni ed infrastrutture, quali impianti sciistici, strade e piazze, impegnandosi la predetta A.S. a riconoscere all'acquirente la piena proprietà di tali opere ed a costituire in favore della medesima la futura servitù di ulteriori porzioni di terreno interessate da impianti e piste. Con lo stesso atto venivano altresì concessi sette ettari per la costruzione della strada di penetrazione e di collegamento con la via Tiburtina Valeria;
- con atto del 21 settembre 1966 Marsia s.p.a costituiva tra gli acquirenti dei lotti il Consorzio di Marsia (attuale ricorrente), finalizzato alla realizzazione e manutenzione delle opere infrastrutturali nonché allo svolgimento delle attività collettive nell'ambito del territorio acquistato con l'atto del 1961;
- realizzate le opere previste, a partire dal 1970, le stesse venivano via via consegnate al Consorzio, che provvedeva alla loro gestione ed in particolare allo sgombero neve, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché alle manutenzione delle strade e degli impianti;
- nel 1974 Marsia s.p.a. acquistava dall'A.S. ulteriori 15 ettari di terreno;
- nel 1982 tra le stesse parti e con la partecipazione del Comune di Tagliacozzo si conveniva la destinazione a strade, piste ed impianti di terreni già destinati a pascolo e bosco, con affidamento in concessione a Marsia s.p.a. delle strade quindi realizzate;
- nel 1989 Montana Nuova s.r.l. subentrava a Marsia s.p.a. in tutti i diritti -scaturenti dagli atti suddetti- da questa vantati nei confronti delle amministrazioni comunale e

frazionale, acquistando, ulteriormente, porzioni di terreno sia interni che esterni alla lottizzazione;

- nel 1990 il Comune, a domanda, concedeva la voltura delle concessioni di esercizio dei tre impianti sciistici;

- nel 1991 Montana Nuova s.r.l. promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti dell'A.S. conclusosi con lodo del 10 giugno 1992, confermato dalla Corte d'Appello di L'Aquila (sent. 138/1997) e dalla Cassazione (sent. 13789/1999) e ribadito dal Tribunale di Avezzano (sent. 250/1994), che dichiarava valido ed efficace il suo subentro a Marsia s.p.a.;

- a partire dal 1996 le suddette amministrazioni promuovevano una serie di giudizi presso il Commissariato agli usi civici finalizzati alla reintegra nel possesso di tutti i terreni non edificati ed alla dichiarazione della natura demaniale e civica dei terreni ceduti con i contratti di cui ai punti precedenti;

- la sentenza del Commissario agli usi civici n. 46 del 12 agosto 1998, che disponeva la reintegra in favore dell'A.S. di strade, piazze, impianti nonché delle aree non edificate, riconoscendone la natura demaniale civica universale, veniva riformata dalla Corte d'appello di Roma, sezione Usi civici, con sentenza 9 febbraio 2000 n. 17, con cui era accertata la legittimità del contratto del 1982 nonché dell'occupazione dei terreni in questione da parte di Montana Nuova quale avente causa di Marsia. Con sentenza n. 18/2000 veniva poi dichiarato il difetto di giurisdizione del Commissario;

- dopo tali giudicati venivano quindi promosse dalle amministrazioni azioni petitorie davanti al Tribunale di Avezzano, tuttora pendenti;

- il Comune di Tagliacozzo avviava d'altra parte azioni amministrative tese a "destabilizzare il Consorzio di Marsia" adottando provvedimenti impugnati davanti

al TAR Abruzzo;

- nel 2004 la Regione Abruzzo concedeva a Montana Nuova il rinnovo della concessione di esercizio della seggiovia;
- nel 2005 la Regione disattendeva la richiesta delle amministrazioni comunali e frazionali di revoca o annullamento delle relative concessioni di esercizio, fondata sul presupposto della indisponibilità delle aree interessate agli impianti sciaviari;
- nel 2006 il Comune negava, sempre sul presupposto della indisponibilità dei suoli interessati, il permesso di costruire relativo alla sostituzione degli impianti relativi alla seggiovia "Piccionaia" che aveva "vita tecnica" scaduta. Nessuna risposta veniva d'altra parte data all'istanza riproposta nel 2009;
- nel 2009 l'A.S. promuoveva ricorso straordinario per chiedere l'annullamento di una determinazione regionale che affermava la natura allodiale delle aree in questione;
- interveniva, infine, la deliberazione consiliare 25 settembre 2009 n. 27 qui impugnata, con cui veniva disposto che gli utenti ed i partecipanti delle sedi stradali ricadenti nel comprensorio territoriale di Marsia fossero costituiti in Consorzio stradale permanente per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e future.

Con motivi aggiunti era quindi impugnato il successivo verbale 31 dicembre 2009 con cui il Comune di Tagliacozzo procedeva alla consegna del complesso viario del centro turistico di Marsia al Consorzio stradale.

Avverso tali atti si deduce in diritto:

- violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili (carenza di presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza di istruttoria e motivazione): le strade in questione sarebbero di due tipologie: a) di natura privata quelle interne ai nuclei di

lottizzazione in quanto costruite su terreni sdemanializzati e acquisiti con l'atto del 1961; b) costruite su terreni demaniali ed affidati alla lottizzante in concessione onerosa a tempo indeterminato, di cui una parte (7 ettari) con il contratto del 1961 ed altra parte con il contratto del 1982. Con la deliberazione impugnata il Comune si è riferito indistintamente ad entrambe le tipologie, pretendendo di applicare la disciplina dei consorzi obbligatori a tutte le strade "aperte al pubblico transito", prescindendo del tutto dalla situazione proprietaria, mentre l'art. 14 L. 126/1958 si applica unicamente alle strade vicinali "pubbliche", vale a dire su quelle che soddisfano obiettive esigenze di carattere generale della comunità locale, di cui l'amministrazione sia in grado di dimostrare l'esistenza di un uso pubblico fondato su titolo giuridico idoneo sorreggere il relativo diritto, generalmente rappresentato dall'uso risalente a tempo immemorabile. Il Comune omette di prospettarsi la questione e comunque di motivare sulla ricorrenza delle condizioni in parola, limitandosi a richiamare il verbale di conciliazione davanti al Commissario per gli usi civici del 1968 tra soc. Marsia e A.S. in cui si conveniva che "le strade, i piazzali, i larghi destinati all'uso collettivo sono soggetti all'uso pubblico di circolazione, a norma delle leggi in materia". Tale atto sarebbe tuttavia inidoneo a tali fini, visto che lo stesso era in realtà diretto a regolare esclusivamente i rapporti tra i proprietari dei singoli lotti del centro e gli abitanti della frazione di Roccacerro in modo da facilitare l'esercizio dei diritti di uso civico di pascolo e bosco, con efficacia perciò limitata alle parti dell'accordo. Viene quindi rilevata l'omissione nel provvedimento di ogni riferimento alla inclusione o meno di dette strade nell'elenco di quelle vicinali di uso pubblico e comunque dell'indicazione di un qualsiasi elemento rivelatore dell'esistenza di un tale uso, a fronte dell'essere sempre state interamente a carico del Consorzio ricorrente tutte le opere relative alla manutenzione,

sistemazione, ricostruzione, delimitazione di carreggiate, asfaltatura, posa in opera degli impianti di illuminazione. Si tratterebbe, peraltro, di strade private con l'unica funzione di collegare tra i loro i fondi dei singoli consorziati, del tutto avulse dalla viabilità comunale, inserite all'interno del perimetro dell'insediamento e funzionali unicamente all'accesso dei singoli proprietari, inidonee quindi ad assicurare un qualsiasi collegamento con edifici od altri luoghi pubblici o tra varie parti del territorio medesimo o di disimpegno di insediamenti estranei alla lottizzazione. Tali circostanze dimostrerebbero la oggettiva inidoneità di tali impianti a realizzare l'interesse pubblico che costituisce il presupposto applicativo del richiamato art. 14; - violazione art. 97 Cost. e art. 3 L. 241/90; illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, sul presupposto che il Consorzio ricorrente ha nel corso degli anni assolto adeguatamente le funzioni che si è voluto attribuire al Consorzio obbligatorio, circostanza che il provvedimento omette del tutto di considerare e che fa emergere da altro profilo il difetto dei presupposti di legge. La finalità dell'art. 14 l. 126/1958 è infatti di evitare, con la costituzione di ente allo scopo preposto, che strade vicinali aperte al pubblico transito siano abbandonate all'incuria, per cui non vi sarebbe qui necessità di procedere in tal senso visto che tale cura è da decenni assicurata da ente privato a tale fine deputato. Il Comune si viene così a caricare di notevoli oneri finanziari senza alcuna necessità e senza che traspaia un qualche interesse pubblico, anche tenuto conto della mancata valutazione di altre possibili soluzioni ugualmente praticabili, quale poteva ad esempio essere la contribuzione alle spese del Consorzio esistente, con oneri notevolmente inferiori (1/5 ex d.lg. luogotenenziale 1446) rispetto a quanto previsto in delibera (50%). Il fatto, poi, che avendo avuto 50 anni a disposizione, il Comune si è deciso a costituire il Consorzio solo nell'imminenza

dell'abrogazione definitiva dell'art. 14 cit., prevista per il 16 dic. 2009, denoterebbe lo sviamento in quanto il potere esercitato avrebbe l'unico scopo di ostacolare l'attività del ricorrente e spogliarlo delle sue funzioni.

- violazione art. 7 L. 241/1990, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento, indubbiamente dovuta, in conseguenza del pregiudizio derivante dal provvedimento, all'ente che svolge l'identica funzione dell'istituto consorzio obbligatorio, senza che possa trovare applicazione l'art. 21 octies della legge.

Si costituivano in giudizio il Comune e l'Amministrazione Separata che evidenziavano:

- Montana Nuova è diventata proprietaria solo di alcune aree del comprensorio, con diritti espressamente enucleati nel contratto del 1982. Tutti gli altri terreni del contratto del 1961 sono stati restituiti dalla Società Marsia all'A.S. con verbale del 30.10.1996, la cui validità è stata riconosciuta da svariate pronunce e segnatamente con sentenza 230/2003 di questo TAR. Questa decisione ha anche negato che Montana Nuova sia subentrata nei diritti spettanti a soc. Marsia per contratto del 1989, trattandosi invece di successione a titolo particolare: in realtà Montana Nuova è solo concessionaria degli impianti funiviari non già dei terreni demaniali. Ed anche se con tale contratto si fosse inteso disporre la successione universale dei diritti in questione, lo stesso sarebbe invalido ed inefficace ex art. 1406 c.c., mancando il consenso del contraente ceduto. Per cui solo una minima parte dei fondi del comprensorio avrebbe natura privata, in quanto in proprietà o in concessione, e comunque sull'intera rete stradale sussiste l'uso pubblico. Proprio in riferimento a ciò, nell'ultimo decennio il Comune ha cominciato ad assumere i servizi pubblici nell'area in modo da rimediare al notorio degrado del territorio in questione, visto che l'adeguatezza della gestione da parte del Consorzio di Marsia è contestata dagli

stessi consorziati e dell'associazione dei proprietari. La restituzione delle aree all'A.S. e la previsione statutaria di scioglimento allorché lo scopo consortile fosse stato assunto da qualsiasi altro ente, determinerebbero la carenza di posizione legittimante del Consorzio, che tuttavia ha impugnato in passato gli atti con cui il Comune, fin dal 1999, si faceva carico delle sue funzioni di ente esponenziale della collettività insediata, ricorsi respinti dal TAR con sentenze 230, 232 e 233 del 2003. Replicando alle singole censure concludeva quindi per il rigetto del ricorso.

Chiarito lo scopo statutario che la legittimava a resistere al ricorso, si costituiva altresì l' "Associazione proprietari di immobili di Marsia" in persona del suo presidente, che dichiarava di agire anche in proprio in quanto proprietario consorziato ed evocato personalmente in giudizio.

Eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione del sig. Sandro Fiocco a stare in giudizio in rappresentanza del Consorzio ricorrente e ciò alla luce della sentenza 17759/2008 del Tribunale di Roma, sez. V civile, che ne ha dichiarato la decadenza dalla carica in quanto privo del requisito statutario di essere consorziato, ossia proprietario di immobile ricadente nel comprensorio di Marsia. Dalla medesima sentenza emergerebbe che lo stesso non ha legittimazione a ricorrere nemmeno in proprio.

Precisava nel merito che il contratto del 1961 aveva tra le sue finalità, puntualmente espresse nell'atto, il miglioramento delle condizioni di vita dei naturali, la promozione di correnti turistiche, la creazione di nuove opportunità lavorative, la valorizzazione di altre proprietà pubbliche. In aderenza a tali finalità fu concessa alla società Marsia (art. 9 del contratto) una esclusiva della durata di 35 anni per la realizzazione e lo svolgimento delle attività concordate, prevedendosi che allo scadere del 35° anno tutte le strade e le piazze ovunque costruite di cui la società

fosse eventualmente proprietaria sarebbero passate senza alcun compenso all'amministrazione, mentre gli impianti sportivi sarebbero diventati di proprietà comune in ragione del 60% all'amministrazione e del 40% alla società. In esecuzione di tale volontà, nell'ottobre 1996 tali strade e piazze furono in effetti riconsegnate all'A.S. Il Consorzio ricorrente d'altra parte fu costituito con una previsione di scioglimento "quando i suoi scopi potranno essere attuati da qualsiasi altro ente".

Viene evidenziato ulteriormente lo stato di degrado del territorio in questione, la permanente conflittualità della gestione consortile rispetto alle iniziative delle amministrazioni, peraltro avviate su sollecitazione dei proprietari degli immobili al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali e di invertire il regresso dei flussi turistici, la drastica perdita di valore degli immobili ed il depauperamento di un patrimonio della collettività. La posizione dei consorziati risulterebbe peraltro evidenziata dall'intervento ad opponendum spiegato da molti di essi nei giudizi davanti a questo TAR definiti con le sentenze richiamate della difesa delle amministrazioni, di cui vengono richiamati ampi passaggi a sostegno delle conclusioni assunte di inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso.

Intervenivano in giudizio Marsia s.r.l. e l'istituto Consorzio, la prima aderendo alle conclusioni dei ricorrenti, il secondo opponendosi alle medesime.

Le parti illustravano ulteriormente con memorie le rispettive argomentazioni.

DIRITTO

1. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato Sarocco sul presupposto della mancanza di capacità del sig. Fiocco, sia in proprio che quale presidente del Consorzio, a rappresentare il medesimo in giudizio. Sono stati infatti depositati gli atti che attestano sia la sua

qualità di proprietario di un immobile ricadente in ambito comprensoriale, sia la sua veste di presidente e legale rappresentante del ricorrente per effetto di atti di nomina intervenuti in epoca successiva alla richiamata sentenza del Tribunale di Roma che lo dichiarava decaduto.

Si può prescindere dall'esaminare le ulteriori eccezioni essendo il ricorso infondato.

2. Secondo i ricorrenti l'art. 9 del contratto c.d. Napolitano del 1961 ha, sì, previsto che, decorsi 35 anni dalla stipula, strade e piazze sarebbero state trasferite all'amministrazione, ma tale previsione sarebbe tuttavia espressamente riferita alle sole opere di cui la società Marsia "sarà ancora eventualmente proprietaria". La predetta società non avrebbe potuto pertanto effettuare alcuna riconsegna dei beni in questione avendoli nel frattempo ceduti a Montana Nuova s.r.l. con il contratto c.d. Battaglia del 1989, la cui validità sarebbe stata confermata con il Lodo c.d. Spera del 1992, su cui si è formato il giudicato, che definisce quella intervenuta tra Marsia e Montana Nuova come "cessione di diritti", e quindi efficace nei confronti dell'amministrazione ceduta pur in assenza del suo consenso.

Precisato che in questa sede non si tratta di accertare la proprietà delle strade in questione, né la natura vicinale, pubblica o privata, delle medesime o l'esistenza della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 giugno 2010, n. 8536; Cons. St., sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1968; Cass., sez. un., 17 marzo 2010, n. 6406), ai fini dell'accertamento incidentale di tali situazioni, nei limiti in cui rilevano nel presente giudizio, va osservato che sui punti in contestazione questo TAR, con sentenza 230 del 2003, a più riprese richiamata dalle parti resistenti, ha osservato: "Con il contratto Battaglia del 1989 ... la soc. Marsia ha venduto alla Montana Nuova i beni immobili indicati nell'art.1, alla pagina rustica 8275 dello stesso

contratto e con l'art.2 del medesimo contratto la Soc. Marsia ha soltanto dichiarato di surrogare la soc. acquirente nei diritti vantati nei confronti del Comune di Tagliacozzo - A.S. e nascenti dall'art.4 del contratto Napoletano del 1961 specie per quanto riguarda il diritto per la durata di 35 anni dalla data del detto atto di realizzare in esclusiva in determinate zone costruzioni e attrezzature sportive in genere, ma non nelle altre obbligazioni indicate nell'art.9 del contratto del 1961. Da quanto esposto si deve dedurre che tutti gli altri immobili del comprensorio turistico (comprese strade e piazze) sono rimasti nella disponibilità giuridica della soc. Marsia, per cui il verbale di riconsegna di tali beni in data 30.10.1996 dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata deve ritenersi pienamente valido, quanto meno sotto il profilo giuridico. I pronunciamenti innanzi ricordati e che vengono citati dalla ricorrente a supporto delle proprie tesi, lungi dal supportare tali tesi, posto che ad essi si fa dire ciò che non dicono, non scalfiscono la asserita validità del verbale del 30.10.96, e, se anche non v'è stata una restituzione effettiva e materiale dei beni, ciò che rileva è il valore giuridico di detto verbale, che è stato sottoscritto dalle parti in attuazione dell'art.9 del contratto Napoletano e che nessuna Autorità ha annullato o invalidato". Prosegue la decisione: "Non può, quindi, sostenersi in modo equivoco la tesi di una successione universale in tutti i diritti della soc. Marsia da parte della soc. Montana, che-ripetesi-ha acquistato: a) i beni indicati nell'art.1 - pagina rustica 8275 - del contratto Battaglia 1989; b) i diritti di esclusiva di cui all'art. 4 del contratto Napoletano 1961, di durata trentacinquennale a far data dal contratto del 1961; c) gli impianti scioviari (n.3), che sono stati acquistati con fattura n.6/7-7-1989, modalità questa di acquisto propria degli impianti di risalita, che sono beni mobili non soggetti a registrazione (il che resterebbe confermato dalla voltura disposta dal Comune di Tagliacozzo delle concessioni di esercizio degli impianti in

favore della soc. Montana Nuova). Per le ragioni che precedono ... alla soc. Montana Nuova, contrariamente a quanto preteso, deve riconoscersi la titolarità dei soli beni indicati alle precedenti lettere a), b) e c), con esclusione quindi di tutti gli altri immobili rimasti in proprietà della soc. Marsia e da questa consegnati all'Amm.ne separata con verbale del 30.10.1996”.

Analoghe considerazioni, per i fini che qui interessano, sono espresse da TAR Abruzzo 366/2010: “Inopinatamente, con atto per notar Battaglia del 30 dicembre 1989 ... la società Marsia *cedeva* alla società s.r.l. Montana Nuova *alcuni immobili, meglio definiti in atto*, già oggetto della pregressa cessione Napoletano, e dichiarava di "volere surrogare...la società acquirente nella posizione giuridica e quindi in tutti i diritti vantati nei confronti del Comune di Tagliacozzo - Amministrazione Separata di Rocca di Cerro e nascenti da quanto pattuito all'articolo 4 dell'atto a rogito del Notaio Napoleone Napoletano....specie per quanto riguarda il diritto per la durata di anni 35 dalla data del detto atto di realizzare in esclusiva in determinate zone costruzioni ed attrezzature sportive in genere". La sentenza ulteriormente precisa: “... il lodo Spera n. 2 del 1992, confermato in Corte d'Appello e in Cassazione (...), ha per oggetto espresso "l'interpretazione delle clausole contrattuali ed in particolare dell'art. 4 dell'atto notar Napoletano", che ... del pari espressamente, non entra nel merito dei rapporti intercorsi tra la Marsia e la Montana Nuova, di cui all'atto Battaglia, oggetto all'epoca del giudizio pendente innanzi al tribunale di Avezzano. D'altra parte, il c.d. lodo De Matteis (...) è esplicito nell'affermare che "quando il 30 dicembre 1989 fu stipulato l'atto Battaglia fra le due società venne operata solamente la cessione di alcuni ben individuati diritti, dato che la prima vendette alla seconda i terreni su cui da tempo erano stati realizzati gli impianti sciistici in località Marsia.." (diversi da quelli oggetto dell'atto Serafin, che non potevano, peraltro, per

la loro natura di beni ad uso pubblico e gravati da uso civico, evidentemente, essere oggetto di vendita) e la cessione del "diritto per la durata di anni 35 dalla data del detto atto (Napoletano) di utilizzare in esclusiva in determinate zone costruzioni e attrezzature sportive in genere". L'Ordinanza del tribunale di Avezzano del 19 giugno 2002 anch'essa afferma che "con il contratto in data 30.12.1989 , a rogito notaio Antonio Battaglia di L'Aquila..., la Marsia s.r.l. ..ha venduto alla Montana Nuova s.r.l. i beni immobili indicati nell'art. 1 dello stesso contratto e con l'art. 2 del medesimo contratto la società Marsia ha soltanto dichiarato di surrogare la società acquirente nei diritti vantati nei confronti del Comune di Tagliacozzo - Amministrazione separata di Rocca di Cerro e nascenti dall'art. 4 del contratto in data 29.10.1961 "specie per quanto riguarda il diritto per la durata di 35 anni dalla data del detto atto di realizzare in esclusiva".

L'aspetto essenziale che va qui segnalato è che nessuna delle pronunce invocate in ricorso riconosce che Montana Nuova sia divenuta proprietaria delle aree in contestazione, né prove in tal senso sono state fornite in questa sede. Risulta, invece, che il contratto "Battaglia" -da cui i ricorrenti deducono che Marsia non avesse più alcuna disponibilità delle strade consegnate all'amministrazione- non aveva ad oggetto la successione universale della titolarità dei beni acquisiti da Marsia con il contratto Napolitano. Lo stesso ricorso, nel richiamare il predetto contratto, puntualizza (pag. 5, punto f) che oggetto dell'acquisto erano "porzioni di terreno sia all'interno che all'esterno della lottizzazione, compresi quelli su cui insistevano le basi di partenza e di arrivo della seggiovia Piccionara e la base di arrivo della sciovia Valle Marsicana. Acquistava altresì con fattura i tre impianti di risalita esistenti", senza tuttavia dedurre l'acquisizione anche della proprietà delle aree interessate dai percorsi stradali. Tale acquisto risulta invece escluso dalla sentenza del Commissario

Usi civici del 28 agosto 1998 che ebbe a rilevare come i beni oggetto di restituzione non fossero stati “mai alienati o ceduti” a Montana Nuova (pagg. 20 e ss.), questione su cui non si sono invece pronunciate le decisioni che hanno riformato, su altri presupposti, la predetta decisione. L’invocato “Lodo Spera”, infatti, “ha per oggetto solo l’interpretazione delle clausole contrattuali ed in particolare dell’art. 4 dell’atto notar Napolitano” (pag. 4), e quindi verte unicamente sulla portata della “cessione dei diritti” di cui all’art. 2 del contratto “Battaglia”, e pertanto su questione in questa sede irrilevante, mentre nessun accertamento viene effettuato sulla consistenza delle proprietà trasferite ai sensi dell’art. 1 del contratto medesimo. L’ord. Trib. Avezzano 6 ottobre 2000 chiarisce in sede cautelare che “non è possibile in questa sede verificare con precisione l’esattezza dei mappali e delle estensioni”, precisando che era onere dell’amministrazione (ricorrente in quella sede) “dimostrare che almeno parte dei terreni erano rimasti in proprietà della Marsia”, mentre l’ord. 19 giugno 2002 precisa che “Marsia s.r.l. non ha ceduto interamente la propria posizione contrattuale alla Montana Nuova s.r.l.”.

Resta comunque assodato che Marsia, non avendo ceduto né il contratto Napolitano né i beni con il medesimo acquisiti (a parte quelli espressamente indicati), continuava a rimanere obbligata nei confronti delle amministrazioni ad adempiere agli obblighi che discendevano dall’art. 9 del suddetto contratto del 1961, e perciò ad effettuare il trasferimento delle opere stradali in favore dell’amministrazione allo scadere del termine fissato.

Il verbale di riconsegna dei beni del 30.10.1996 dalla soc. Marsia all’Amministrazione Separata, atto ben conosciuto alle resistenti, essendo stato lo stesso oggetto di valutazione in altri giudizi tra le stesse parti instaurati davanti a questo TAR, che ad avviso del collegio può essere utilmente acquisito pur essendo

stato prodotto oltre i termini di rito visto che, in assenza di richiesta di termini a difesa, ciò non comporta una violazione del contraddittorio, non costituisce, evidentemente, un contratto con cui si trasferisce la proprietà di tali opere, ma la questione appare qui del tutto irrilevante, denotando lo stesso che l'adempimento in tanto poteva essere posto in essere in quanto chi effettuava la consegna aveva ancora la disponibilità delle aree in parola. E sembra comunque evidente che, nei confronti di un atto diretto a trasferire quantomeno il possesso di tali aree, i soggetti che si ritenevano dal medesimo lesi nelle loro posizioni giuridiche avevano l'onere di contestare l'operazione nelle sedi adeguate.

3. La legittimazione dell'amministrazione a provvedere alla gestione delle strade in parola non scaturisce tuttavia unicamente dal suddetto verbale, trovando ulteriori elementi idonei a mettere in evidenza la natura delle opere in questione, prescindendo dalla situazione proprietaria delle medesime.

La previsione di cui all'art. 9 del contratto Napolitano circa l'obbligo di trasferimento all'amministrazione ne presuppone, intanto, l'interesse pubblico, ossia l'idoneità a soddisfare l'esigenza di carattere generale di garantire il transito da parte della collettività. Non si comprenderebbe, altrimenti, lo scopo di siffatta clausola e la sua successiva spontanea attuazione laddove tali strade fossero adibite all'esclusivo servizio dei privati proprietari degli immobili collocati nell'ambito del comprensorio.

L'interesse pubblico di tali opere, come ulteriormente osservato nella richiamata sentenza TAR del 2003, viene "riconosciuto e convenuto con conciliazione omologata dal Commissario per gli usi civici con ordinanze 19.7.1968, n.126 e 1.4.1971, n.147 e approvata con decreto M.A.F. 22.9.1971", in cui si stabilisce che "le strade, i piazzali, i larghi destinati all'uso collettivo sono soggetti all'uso pubblico

di circolazione, a norma delle leggi in materia” (art. 7), atto -quest’ultimo- posto a esplicito fondamento del provvedimento impugnato.

I ricorrenti sminuiscono la portata di tale riconoscimento ritenendo che lo stesso vada letto “nel contesto suo proprio, vale a dire quello di un accordo diretto a porre fine ad una lite in corso ed a disciplinare i rapporti tra i proprietari dei singoli lotti del centro turistico e gli abitanti della frazione di Roccacerro, titolari di usi civici di pascolo e bosco sui terreni medesimi, quindi con un’efficacia limitata tra le stesse parti”, ulteriormente osservando che “le parti intendessero fare riferimento unicamente alle norme che regolano la circolazione delle strade ... e non anche riconoscere un diritto di uso pubblico, che oggettivamente con c’è mai stato”.

Quest’ultima osservazione appare in realtà in stridente contrasto con la portata testuale dell’accordo, dove si menziona esplicitamente “l’uso pubblico di circolazione”, e comunque disconosce che la beneficiaria della clausola è una comunità indifferenziata, il che è ulteriore indice del carattere pubblico dell’uso medesimo. L’art. 6 del contratto Napolitano precisava infatti che “le strade che la società realizzerà su territorio di pertinenza dell’amministrazione saranno utilizzate ... dai nativi di Roccacerro”, stabilendo la larghezza minima delle medesime, così ulteriormente evidenziando l’interesse pubblico implicito nell’indicazione di tali standard, ribadito nell’art. 8, relativo all’obbligo della società di realizzare talune opere stradali entro il termine di otto anni (previsioni evidentemente incomprensibili al di fuori di una destinazione delle opere che non riguardasse la generalità dei possibili utenti) e culminante nell’art. 9 in ordine all’obbligo di trasferimento una volta decorsi 35 anni.

Quello di cui si tratta è peraltro un comprensorio di ampie proporzioni, in cui il Comune “nell’ambito di un disegno unitario e globale, teso a valorizzare ..., quale

ente esponenziale della intera collettività locale, le funzioni pubbliche che ad esso istituzionalmente competono” ha assunto lo svolgimento di “servizi pubblici nell'area de qua, in cui è insediata un'estesa collettività, rimediando, in particolare, al grave degrado complessivo di tale comprensorio, lamentato oltre che dal Comune, dagli interventori ad opponendum” (sent. 230 cit.). Tale assunzione dei servizi essenziali da parte dell'amministrazione non può che ulteriormente evidenziare l'uso pubblico delle relative strade. Circostanza, questa, avvalorata da ulteriori elementi, anch'essi rilevati nella richiamata sentenza del TAR. Vi è in primo luogo l'essere, il comprensorio in questione, il risultato di una lottizzazione, come peraltro segnalato dagli stessi ricorrenti, dal cui carattere discende, pur in assenza della relativa convenzione, che le opere stradali collocate al suo interno si qualificano come opere di urbanizzazione, necessariamente destinate a soddisfare gli interessi pubblici della circolazione a vantaggio di una collettività indifferenziata di utenti. Il fatto che tali opere siano state poi realizzate su aree già demaniali non implica affatto che “il provvedimento espresso di sdemanializzazione comporta inevitabilmente la cessazione dell'uso pubblico del bene” (pag. 13 del ricorso), visto che tale conclusione, se può essere riferita agli usi in atto sugli originari beni civici, non si estende necessariamente alle opere che sui medesimi sono state realizzate.

Vi è poi il riconoscimento operato nell'atto costitutivo e nello statuto del Consorzio, in base ai quali l'attività consortile, di cui non era stabilita in via preventiva la durata, era destinata a cessare nel momento in cui un qualsiasi altro ente si fosse proposto ad erogare i medesimi servizi, configurandolo quale organismo temporaneo con funzioni di mera supplenza rispetto a quelle proprie di altri enti istituzionalmente deputati a svolgere i relativi compiti. Il che prefigurava il futuro intervento pubblico in linea con il carattere delle opere infrastrutturali nel frattempo realizzate.

Si tratta, pertanto, di una serie di elementi che evidenziano la preordinazione all'uso delle strade in questione da parte di un numero indifferenziato di utenti, senza che rilevi in senso contrario né la situazione proprietaria né la mancata iscrizione negli appositi registri, avente, come noto, mera efficacia dichiarativa.

Le precedenti osservazioni conducono al rigetto del primo motivo di ricorso, posto che il presupposto uso pubblico appare correttamente fondato sul riconoscimento di tale natura effettuato nel richiamato verbale di conciliazione del 1968, confortato dagli ulteriori elementi peraltro emersi nel corso dei precedenti giudizi in cui si discuteva di analoghe questioni.

Quanto al secondo motivo, la presenza di un consorzio tra privati non può costituire ostacolo alla costituzione di un organismo di carattere pubblico preposto agli stessi scopi, ed a maggior ragione alla luce della situazione conflittuale in atto tra gli stessi privati consorziati (ulteriormente testimoniata in questa sede dallo spiegato intervento ad opponendum), suscettibile di compromettere l'effettuazione dei necessari interventi di manutenzione. D'altra parte l'evolversi della situazione del comprensorio, così come ricostruita in occasione dell'esame delle numerose impugnazioni proposte nel corso degli anni, esclude la lamentata preconcepita posizione ostile del Comune. Né sembra, nel descritto contesto, esigibile la pretesa di una partecipazione dell'ente pubblico ai costi di gestione dell'esistente consorzio in un luogo della costituzione del nuovo organismo di gestione.

La conflittualità che si è innescata intorno all'insediamento non rivela d'altra parte alcun elemento a sostegno della censura di sviamento, essendo anzi l'intervento pubblico finalizzato ad assicurare l'espletamento dei servizi essenziali a beneficio del comprensorio.

Infondato è anche l'ultimo motivo, non essendo stata contestata la difesa comunale

secondo cui l'avvio del procedimento è stato comunicato a tutti i proprietari e che il Consorzio ha comunque potuto partecipare al medesimo presentando formale reclamo (produzione 27 gennaio 2010 del Comune).

Dall'infondatezza del ricorso principale discende quella dei motivi aggiunti, diretta peraltro nei confronti di atto privo di valenza provvedimentoale.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

